

PREMESSO che ad opera della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la nuova disciplina IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

RICHIAMATE altresì le disposizioni relative ad ICI ed IMU, del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente applicabili con la L. n. 160/2019;

VISTO:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e che l'imposta municipale propria è disciplinata ad opera dei commi successivi da 739 a 783;

- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

DATO ATTO che il citato articolo 1, al comma 738, ha altresì abrogato la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la nuova disciplina IMU;

CONSIDERATO che sono assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

PRESO ATTO che i presupposti della novellata IMU, sono analoghi a quelli della precedente imposta che, come indicato dal comma 740, si conferma nell'oggettivo possesso di immobili;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione degli immobili accatastati nel gruppo "D", pari allo 0,76%

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

PRESO ATTO che, ai sensi del:

- comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali e sue assimilazioni, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

- comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

- comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

- comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

- comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

- comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

- CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

• comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

• comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

• comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

• comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

• **CONSIDERATO** che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

• comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

• comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi a fronte di una diminuzione delle entrate per la crisi delle attività imprenditoriali e per il blocco forzato delle stesse, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU le risorse necessarie ad affrontare la fase emergenziale che la località turistica sta vivendo e le relative nuove povertà sociali che stanno manifestandosi e le spese che si renderanno necessarie per sanificazioni di uffici, ambienti e mezzi, e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale necessari si rende necessario un incremento dello 0,5 per mille delle abitazioni a disposizione e delle relative pertinenze;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC.

RITENUTO OPPORTUNO usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020);

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui

all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

EVIDENZIATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

PREMESSO che l'Imposta comunale sugli Immobili è composta da una quota comunale ed una quota erariale, e che i termini per il versamento ordinario sono unici, fissati al 16 giugno e 16 dicembre.

CONSIDERATO che per alcune tipologie di immobili ad uso produttivo, in particolare quelli appartenenti al gruppo catastale D, la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato.

VISTO il già citato comma 777 della legge di Bilancio 2020, n. 160/2019 con la quale alla lettera b) è previsto che, nell'ambito della potestà regolamentare, è possibile "stabilire differimenti di termini per i versamenti in situazioni particolari" e che la situazione emergenziale COVID 19 ha indubbiamente creato uno stato di crisi socio-economica.

PRESO ATTO che il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, art. 126 comma 1, ha previsto la proroga dei termini dei versamenti tributari e contributivi di quattro mesi, mentre ha lasciato piena autonomia agli enti locali per quanto riguarda i propri tributi.

RITENUTO di stabilire che, non essendo possibile differire i termini del versamento della prima rata di acconto relativa ad IMU per l'anno 2020, non verranno applicati sanzioni ed interessi per i versamenti effettuati entro e non oltre il 16 settembre 2020.

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RITENUTO che l'invio degli avvisi di pagamento IMU, con relativi mod. F24, verrà effettuato tramite posta ordinaria, ed in alternativa tramite invio telematico agli utenti che abbiano scelto o comunicato il loro indirizzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa privacy;

PRESO ATTO che l'attivazione della modalità di invio tramite posta elettronica, iniziato nel 2018, gestita in piena autonomia dagli addetti dell'Ufficio Tributi, ha consentito una riduzione dei costi per spese postali ed ha riscontrato l'apprezzamento da parte degli utenti e costante aumento di richiesta del servizio e l'ulteriore servizio di alert attraverso messaggistica wathaspp agli utenti che hanno dato consenso privacy.

VISTI:

a) l'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali allegghino al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

d) il decreto 13 dicembre 2019 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. ([GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019](#)) ed il successivo ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020. ([GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020](#));

d) il decreto 13 dicembre 2019 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. ([GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019](#)) , il successivo ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020. ([GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020](#));

e) l'art. 107, comma 2 del D.L. n. 18/2020 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria COVID – 19;

f) il ddl di conversione del suddetto decreto legge n. 18/2020, così come approvato in data 09.04.2020, che differisce ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 alla data del 31 luglio 2020;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997;

VISTO l'art.48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge Regionale 21/2003;

Dato atto che il testo integrale della discussione sarà riportato nel verbale della seduta;

Procedutosi alle operazioni di voto espressi per alzata di mano, con il seguente esito:

D E L I B E R A

1. di approvare le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno d'imposta 2020:

a) Aliquota base 0,9% (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019)

b) Aliquota ridotta pari allo 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale) il cui gettito è riservato allo Stato ex art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 indicate (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019);

c) Aliquota ridotta pari allo 0,76% per i terreni agricoli, non rientranti nell'esenzione prevista dalla norma per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019);

- d) Aliquota ridotta pari allo 0,40% per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019);
- e) Aliquota maggiorata pari allo 0,95% per gli immobili di categoria A ad esclusione della categoria catastale A/10;
- f) Aliquota maggiorata pari allo 0,95% per gli immobili di categoria C ad esclusione delle categorie C/1 e C/7;
- g) Aliquota maggiorata pari all' 1,06% per le unità immobiliari di categoria diversa da C/1, C/3, C/4 e C/5 e del gruppo D, prive di utenze allacciate ed in obiettive condizioni di non utilizzabilità, che risultino non locatate per le quali non c'è obbligo di denuncia e pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti;
- h) Aliquota maggiorata pari all' 1,06% per gli immobili di categoria catastale D/5 (banche e istituti di credito) per motivi di politica economica e redistributiva in quanto tali soggetti passivi sono dotati di una indubbia maggiore capacità patrimoniale indicate (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019);
- i) Aliquota ridotta allo 0% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019);
- l) Aliquota ridotta allo 0% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, (beni merce) a condizione che non siano locati (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019);

2. Detrazione per abitazione principale (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019):

•dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

•La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale o dagli istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977, adibiti ad abitazione principale;

3. di assimilare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'imposta, ad una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata (art. 1, comma 741, lett. c, punto 6, della L. n. 160/2019);

4. di dare atto che, conformemente alle disposizioni normative, le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti di I grado godono della riduzione della base imponibile del 50%, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di morte del comodatario, l'agevolazione viene estesa al coniuge in presenza di figli minori;

5. di fissare l'importo minimo annuo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e non sono effettuati accertamenti e/o rimborsi così come di seguito indicato:

- versamenti volontari e in autoliquidazione Euro 7,00
- emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimborso Euro 12,00

6. di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.446/1997;

7. di stabilire che, non essendo possibile differire i termini del versamento della prima rata di acconto relativa ad IMU per l'anno 2020, non verranno applicati sanzioni ed interessi per i versamenti effettuati entro e non oltre il 16 settembre 2020;

8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it con le modalità e i termini previsti dalla vigente normativa;

9. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2020/2022 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Inoltre, attesa l'urgenza,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21.